

ATTO N. DD 544

DEL 14/02/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 29

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuovo Impianto di deposito di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi”
Comune: Leini
Proponente: Ecoservizi s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 24/11/2021 la Società Ecoservizi s.r.l. con sede legale in Castellamonte (TO) – Strada per Torino n. 8 e Partita IVA n. 092113450019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “Nuovo impianto di deposito di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi” in Comune di Leini (TO), in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

- n. 29) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006);
- n. 31) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- n. 32 bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con nota prot. n. 135448 del 01/12/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino, chiedendo di fornire parere ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

La Società proponente, che svolge sul territorio piemontese attività di intermediazione, raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intende realizzare un impianto per il deposito preliminare (compresa l'attività di miscelazione in deroga ex art.187 del D.Lgs 152/2006 e smi) e messa in riserva di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente provenienti dal bacino della Città Metropolitana di Torino.

L'area oggetto dell'intervento è localizzata in Viale J.F. Kennedy 67-69-71 (Foglio 49 particella 87) nella periferia sud del Comune di Leinì in un'ampia area caratterizzata da una destinazione d'uso produttivo ubicata tra la frazione Fornacino e la frazione Reisina di Mappano, al confine con l'area commerciale/industriale "Cebrosa" del Comune di Settimo Torinese.

Il centro abitato di Leinì inizia a svilupparsi a circa 2.600 m in direzione nord dal sito, il Comune di Settimo Torinese a circa 2.100 m in direzione est ed il Comune di Mappano a circa 1.000 m in direzione ovest.

I nuclei residenziali più vicini al sito sono:

- alcuni edifici residenziali in area agricola di Frazione di Reisina situati in linea d'aria ad una distanza di poco inferiore ai 500 m in direzione W-NW;
- frazione Fornacino, ad una distanza di oltre 600 m in direzione E-NE;
- cascina Valfrè, in direzione N-NW a circa 800 m;
- alcune unità residenziali poste su via Meucci a circa 120 m in direzione N e NE classificate come "Insedimenti Impropri - Attività residenziali in area produttiva e/o terziaria";
- attività di ristorazione a poco più di 300m dal sito in direzione W.

L'area, dove è previsto l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi e solidi, ha un'estensione di 11.000 mq comprendenti un capannone industriale preesistente a tre campate di 3.100 mq ed un blocco uffici di 160 mq.

In particolare le attività a progetto consistono in:

- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi che giungono in impianto per la maggior parte già confezionati;
- cernita manuale [R12] su rifiuti solidi non pericolosi quali, a titolo di esempio, rifiuti metallici, plastica, rifiuti derivanti da demolizione, legno...;
- miscelazione in contenitori fissi (serbatoi) [D13] di rifiuti liquidi, propedeutica ai trattamenti in altri impianti.

Le tipologie di rifiuti destinate alla messa in riserva/deposito preliminare, stoccate in base alla tipologia di rifiuto in cumuli ed idonei cassonetti metallici/cassoni/big-bags/pedane/fusti/piccoli contenitori sono appartenenti ai seguenti gruppi:

- carta e cartone;
- vetro;
- rifiuti metallici;
- RAEE;
- pile e batterie;
- plastica ed imbottiture;
- rifiuti derivanti da demolizioni;
- tessile;
- legno;
- toner;
- pneumatici;
- carboni attivi e resine;
- materiali filtranti ed assorbenti;
- imballaggi contaminati;
- rifiuti pericolosi provenienti da demolizione;
- materiale abrasivo da scarto;
- vernici, colle;
- terre e rocce;
- ingombranti.

La movimentazione prevista di rifiuti solidi è di 38.950 t/anno.

La prevista capacità di stoccaggio è di 399 per i rifiuti solidi non pericolosi e di 74 t per i rifiuti solidi pericolosi.

Per quanto riguarda invece i rifiuti liquidi destinati alla miscelazione ed al deposito preliminare [D13-D15] si prevedono 4 serbatoi di stoccaggio da 55 mc di volume geometrico divisi nei seguenti gruppi di miscelazione (potenzialità di 150 mc/giorno):

- TK.1.01: rifiuti liquidi acidi oppure rifiuti liquidi basici
- TK.1.02: oli oppure emulsioni oleose
- TK.1.03 e TK.1.03: emulsioni oleose oppure acque organiche oppure acque inorganiche.

Sulla base delle potenzialità massime previste per l'impianto in fase operativa, si stimano le seguenti movimentazioni massime :

- 50 t/giorno di rifiuti liquidi;
- 130 t/giorno di rifiuti solidi.

Complessivamente si prevede in ingresso un quantitativo massimo di rifiuti pari a 280 t/giorno.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

Il progetto rientra nella seguente attività elencata nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 soggetta al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

- *5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 e 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

Pianificazione Territoriale

L'area non è interessata da vincoli territoriali ed ambientali.

L'area oggetto dell'intervento rientra:

- in area P4 - *“area produttiva esistente, di completamento, riordino e nuovo impianto (area complessa Reisina – Fornacino)”* del vigente PRGC;
- in Classe II a - *“Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica –Aree contraddistinte da scarsa profondità della falda freatica”* della Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico.

Dal punto di vista programmatico non si rilevano incompatibilità con la pianificazione sovraordinata.

Pianificazione di settore

Per l'impianto in questione, destinato unicamente ad attività di stoccaggio, non trovano applicazione i criteri localizzativi individuati dal PPGR 2006 che individua i criteri per discariche, impianti di trattamento rifiuti industriali ed impianti a tecnologia complessa.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076 *“D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018 OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018”*, che individua criteri localizzativi anche per gli impianti di stoccaggio, non si ravvisano per il caso di specie fattori escludenti alla realizzazione dello stesso.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Si dà atto che la documentazione presentata è decisamente più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di impatto ambientale (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006); ciò ha consentito pertanto di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali ordinarie e delle emergenze che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, che possono



Città metropolitana di Torino

migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

Fase di cantiere

Per rendere l'area pienamente funzionale allo stato di progetto saranno sufficienti modesti interventi di tipo edilizio, quali la realizzazione dei bacini di contenimento per circa 90 mq dei serbatoi destinati ai rifiuti liquidi e la loro posa in opera, la riorganizzazione delle aree ed adeguamenti delle reti tecnologiche.

Scarichi e gestione acque meteoriche

Le attività svolte non comportano la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Le superfici esterne scolanti (6.650 mq) saranno dotate di idonea rete di raccolta e trattamento (pozzetto scolmatore, vasca di accumulo, deoliatore a coalescenza) delle acque meteoriche che verranno opportunamente dimensionate in sede di progettazione definitiva.

Il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" e relativo "disciplinare", ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", dove saranno individuate nello specifico le procedure da attuarsi oltre che per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio anche in caso di sversamenti accidentali, sarà approvato in sede di rilascio dell'AIA da parte di SMAT s.p.a., gestore della fognatura pubblica in cui verranno immesse le acque di prima pioggia trattate.

Suolo e sottosuolo

Il capannone industriale utilizzato per le attività di stoccaggio, effettuate mediante idonei contenitori, è interamente pavimentato con soletta in cls.

I serbatoi presenti all'interno dell'impianto saranno posizionati all'interno di un bacino di contenimento correttamente dimensionato come richiesto dalla normativa.

In sede di rilascio dell'AIA verranno prescritte modalità e tempistiche per il collaudo di tenuta idraulica degli stessi. Il fondo del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi sarà inoltre protetto mediante strato di vernice a base di resina epossidica stesa a rullo in doppia mano, al fine di garantire la tenuta in caso di necessità.

In considerazione soprattutto delle particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio) e quelle a protezione del suolo e delle acque sotterranee (pavimentazioni, bacini di contenimento, rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche), è da ritenersi che la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali interessate sia poco probabile.

In ogni caso, vista la scarsa profondità della falda freatica, in sede di rilascio dell'AIA occorrerà valutare la necessità di predisporre di un sistema di monitoraggio della falda superficiale con la presenza di almeno tre piezometri, collocati in posizione rappresentativa uno a monte e due a valle in relazione alle potenziali sorgenti di contaminazione ed alla direzione di deflusso della falda, in modo da consentire la necessaria valutazione sull'origine di eventuali sostanze inquinanti rilevate.

Emissioni in atmosfera

Le attività in progetto daranno origine ad emissioni in atmosfera provenienti dagli sfiati dei 4 serbatoi di accumulo dei rifiuti liquidi, le quali si originano dalla movimentazione dei rifiuti e dall'espansione naturale dovuta alla dilatazione termica.

In corrispondenza dei rispettivi punti di emissione si prevede di installare, per ciascuno, un'apposita cartuccia di abbattimento a carboni attivi.

In merito, con nota prot. n. 18261 del 07/02/2022, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo così si è espressa:

“Relativamente alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., dalla disamina del progetto, la documentazione risulta completa e non sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

Relativamente alla successiva fase di modifica dell'AIA (art 29 quater del Dlgs 152/06 e smi) si forniscono, di seguito, le integrazioni documentali necessarie di competenza finalizzate al rilascio dell'atto autorizzativo in itinere:

Per i n.4 punti di emissione in atmosfera, in corrispondenza dei rispettivi serbatoi:

E1 per serbatoio TK.1.01

E2 per serbatoio TK.1.02

E3 per serbatoio TK.1.03

E4 per serbatoio TK.1.04

fornire caratteristiche e quantitativi dei carboni attivi installati.

Presentare un piano di monitoraggio degli odori e fare una valutazione di possibili eventi odorigeni derivanti dall'attività”.

Rumore

Il sito in oggetto, così come i recettori più prossimi, ricade in classe V “Aree prevalentemente industriali” di zonizzazione acustica.

In merito, con nota prot. n. 18256 del 07/02/2022, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo così si è espressa:

“Sulla base della Valutazione Previsionale Impatto Acustico dell'attività in oggetto (datata novembre 2021) e dopo le analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano particolari criticità in merito all'impatto acustico”.

Si ritiene in ogni caso opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Viabilità

Dal punto di vista logistico l'area industriale nella quale si colloca l'area oggetto dell'intervento è raggiungibile da importanti infrastrutture viarie quali le autostrade A4 ed A5, la SP 12 e la SP 3.

Il proponente in merito evidenzia che *“In generale, quindi, l'impianto in progetto comporterà un aumento giornaliero massimo teorico, fra ingresso ed uscita, di 8 trasporti/h complessivi, tutti prevalentemente diretti*

al raccordo autostradale (ingresso tangenziale nord di Torino dal casello di Settimo T.se sulla A5). Sebbene la SP12 sia caratterizzata da una sensibile congestione del traffico nelle ore di punta, in particolare nel tratto prima della rotatoria di imbocco della A5, si ritiene che il traffico indotto sia compatibile con le infrastrutture esistenti, anche tenuto conto del fatto che i mezzi conferiranno i rifiuti nelle ore centrali della giornata”.

A conferma di quanto indicato occorre che prima dell'entrata in esercizio dell'impianto venga predisposto uno studio del traffico in cui, oltre a quantificare i volumi di traffico previsti nella condizioni più gravose, venga effettuata una verifica prestazionale delle arterie stradali interessate dal progetto.

Tra i modelli analitici, quelli che riscontrano la maggiore credibilità a livello internazionale sono quelli contenuti nell'Highway Capacity Manual nelle sue versioni 1985 e 2000. Tale modello si basa sulla definizione del Livello di Servizio (LdS) di una tratta stradale, ovvero di una misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta. Si possono definire sei livelli di servizio: A, B, C, D, E, F che descrivono tutto il campo delle condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS F).

Per la redazione dello studio si può fare riferimento alla D.g.r. n. 7/20829 del 16 febbraio 2005 della Regione Lombardia con la quale sono state approvate le linee guida per la progettazione delle zone di intersezione, per la redazione dei progetti stradali e per lo sviluppo delle analisi di traffico. In tali linee guida per la valutazione dei Livelli di Servizio è stato proposto un adattamento dei modelli di calcolo Highway Capacity Manual (HCM) al contesto lombardo (assimilabile al contesto della Provincia di Torino). Infatti i modelli HCM, nelle versioni 1985 e 2000, nascono da osservazioni sperimentali e considerazioni tecniche inerenti alle condizioni di deflusso degli Stati Uniti.

Prevenzione incendi

Si prende atto che il proponente dichiara che Preliminarmente all'avvio delle attività l'azienda provvederà a richiedere ed ottenere il rilascio dell'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Rischi di incidenti rilevanti

Sulla base della tipologia di attività svolte ed in base alle quantità massime di stoccaggio di rifiuti pericolosi, le attività a progetto non risultano soggette alla normativa “Seveso” così come non risultano soggette alle disposizioni per i “sottosoglia Seveso” individuate all'art. 19 delle Norme Tecniche della Variante Seveso al PTC.

Per la fase successiva occorre che venga presentato il Piano di Emergenza interno redatto ai sensi del DL 113/2018. L'art.26-bis del DL 113/2018 (cd. “decreto sicurezza”), introdotto dalla legge di conversione 132/2018 entrata in vigore il 4/12/2018, prevede infatti per i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti l'obbligo di predisposizione di un piano di emergenza interna contro gli incidenti rilevanti. A tal proposito vedasi la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Il richiamo al termine “incidenti rilevanti” riportato nella norma appare del tutto “atecnico” non essendo stato previsto alcun coordinamento relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti di cui al D. Lgs. 105/2015 (normativa Seveso) alla quale lo stabilimento in oggetto, come in precedenza già evidenziato, non

risulta soggetto.

Opere di mitigazione e compensazione ambientale

Come indicato dalla già citata Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076, occorre individuare un programma di misure di compensazione verso il territorio (comune sede dell'impianto e comuni limitrofi).

A tale scopo occorre fare specifico riferimento al punto 6 "Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale" - impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi - dove viene indicato che "Per gli impianti di nuova realizzazione, al fine della definizione delle misure di compensazione, per l'individuazione dei comuni limitrofi a quello sede dell'impianto, si fa riferimento ai criteri previsti dallo specifico allegato della succitata DGR (NdR, D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186 "Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44").

Ritenuto che:

Considerata la tipologia di impianto, destinato unicamente ad attività di stoccaggio, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area prettamente produttiva pur registrando la vicinanza di alcuni recettori sensibili (insediamenti Impropri - Attività residenziali in area produttiva e/o terziaria).

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno ulteriormente individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento, potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

Sulla base di quanto in precedenza argomentato non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Le criticità evidenziate dai Comune di Leini e di Mappano, rispettivamente con nota prot. n. 24975 del 31/12/2021 e prot. n. 16329 del 23/12/2021, possono essere oggetto di approfondimenti in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di specifiche condizioni vincolanti alla realizzazione dell'intervento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3 "dal punto di vista progettuale e ambientale".

Condizioni per la realizzazione dell'intervento



Città metropolitana di Torino

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

1. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 24/11/2021 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

2. Predisporre, sulla base di quanto evidenziato in narrativa, uno studio del traffico in cui, oltre a quantificare i volumi di traffico previsti nella condizioni più gravose, venga effettuata una verifica prestazionale delle arterie stradali interessate dal progetto a conferma di quanto indicato in merito nella relazione tecnica a corredo dell'istanza.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'AIA.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

3. Predisporre, sulla base di quanto evidenziato in narrativa, un programma di misure di compensazione verso il territorio (comune sede dell'impianto e comuni limitrofi) così come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076 *“D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018. OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure*

compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018" con specifico riferimento al punto 6 "Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale" - impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'AIA.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)

4. Rumore: entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore nelle condizioni più gravose, presso i recettori individuati, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa mediante trasmissione di specifica relazione.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicate l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto denominato *“Impianto di deposito di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi”* da realizzarsi in Comune di Leinì e presentato in data 24/11/2021 dalla Società Ecoservizi s.r.l. con sede legale in Castellamonte (TO) – Strada per Torino n. 8 e Partita IVA n. 092113450019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 14/02/2022

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Coffano